

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 2745

Presa d'atto della Convenzione di inserimento lavorativo ex art. 11, commi 1 e 2, della L. n. 68/1999, finalizzata all'assunzione di soggetti disabili.

L'Assessore al Personale e Organizzazione a seguito dell'istruttoria espletata dal dirigente dell'Ufficio Reclutamento, Mobilità e Contrattazione, confermata dal dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, riferisce:

Con deliberazione n. 1872 del 25/09/2012 e successiva deliberazione di rettifica n. 770 del 23/04/2013 è stato disposto di procedere, per la copertura della quota di lavoratori disabili da assumere mediante la stipulazione di apposita convenzione con gli uffici competenti della Provincia di Bari, nella quale stabilire la tempistica e le modalità delle relative assunzioni.

Relativamente al contenuto si è stabilito, tra l'altro, che la convenzione dovrà avere una durata di tre anni, durante i quali assumere n. 40 lavoratori disabili (n. 15 il primo anno; n. 15 il secondo anno e i restanti 10 il terzo anno) e che le assunzioni avverranno mediante assunzione nominativa a seguito di avviso pubblico di selezione.

In data 03/11/2014 è stata stipulata la convenzione di inserimento lavorativo ex art. 11, commi 1 e 2, della L. n. 68/1999, finalizzata all'assunzione di soggetti disabili, sottoscritta dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione e dal responsabile dell'Ufficio Collocamento Obbligatorio del Servizio Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Bari, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

Nel merito dei contenuti la convenzione ha ribadito quanto stabilito nelle deliberazioni innanzitutte relativamente alle modalità di attuazione dell'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

"La presente deliberazione, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

Il presente provvedimento è di competenza della G. R. ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a, della L. R. n.7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore relatore e la conseguente proposta:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Reclutamento, Mobilità e Contrattazione e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto della Convenzione di inserimento lavorativo ex art. 11, commi 1 e 2, della L. n. 68/1999, finalizzata all'assunzione di soggetti disabili allegata, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;
- di dare mandato al dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, di attivare le iniziative necessarie all'attuazione di quanto previsto nella predetta Convenzione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Provincia di Bari
SERVIZIO LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Ufficio Collocamento Obbligatorio
Via G. Postiglione n. 50 - 70126 BARI
Tel. 080/5412938-25
Mail: collocamento.obbligatorio@provincia.ba.it
Pec : collocamentoobbligatorio.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.11 (COMMI 2 E 4) Legge 68/99

tra

la PROVINCIA DI BARI - Servizio Lavoro e Formazione Professionale (già Servizio Politiche del Lavoro) - Ufficio Collocamento Obbligatorio (di seguito denominato il "Servizio Provinciale"), con sede in Bari alla Via Postiglione n. 50, rappresentata dal dott. Antonio Mele, giusta delega conferita con nota prot.n.6390 del 04/06/2010 dal Dirigente del Sezivio

e

la REGIONE PUGLIA (di seguito denominata il "datore di lavoro"), C.F. e P.I: 80017210727, con sede legale in Bari alla Via Lungomare Nazario Sauro n. 33 e diverse sedi operative dislocate nell'intera provincia, tel. 080.5406767-6720-6779-3115 - fax 080.5406689 - e-mail: servizio.personale@regione.puglia.it - Pec: ufficio.reclutamento.regione@pec.rupar.puglia.it- esercente attività di pubblica amministrazione, referente Dr.ssa Domenica GATTULLI, nata ad Andria(BT) il 06.04.1967, in qualità di Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 3033 del 28.12.2013

VISTI

- La legge 12 marzo 1999 n.68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- La circolare M.P.L.S. n. 4 del 17 gennaio 2000;
- L'art. 39 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 (Testo Unico del Pubblico Impiego), con il quale è riconosciuta alle pubbliche amministrazioni la possibilità di attivare programmi di assunzioni di soggetti disabili ai sensi dell'art. 11 della legge 12 Marzo 1999 n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

- il provvedimento del 16 novembre 2006 della Conferenza Unificata Stato – Regioni recante intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della legge 12 Marzo 1999 n. 68/99 e dell'art. 39 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165;

PREMESSO

- Che la Legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art. 1, c. 1, L.68/99);
- Che nella programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 68/99 è stato individuato dal legislatore lo strumento idoneo a favorire lo sviluppo di una prassi degli inserimenti mirati, con l'obiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante l'effettivo inserimento dei lavoratori disabili presso il datore di lavoro;
- Che per il collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione (art.2, L.68/99);
- Che lo strumento tecnico giuridico della convenzione si configura quale idoneo a conseguire obiettivi di effettivo raccordo tra le aspettative dei lavoratori disabili a un impiego compatibile con le proprie condizioni e capacità di lavoro e di relazione e l'esigenza dei datori di lavoro a un inserimento proficuo nell'organizzazione produttiva;
- Che gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge 68/99 (art.11, L.68/99);
- Che la convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni previste ai sensi della legge 68/99 (art.11, L.68/99);
- Che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo (art.11, c.4);
- Che le convenzioni ai sensi dell'art. 11 legge n. 68/99 e dell'art. 39 D. Lgs. N. 165/2001 devono indicare la durata della convenzione, il numero dei posti da coprire, nonché i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare (art. 6 c. 1 Conferenza Unificata del 16.11.2006);
- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1872 del 25.09.2012 e successiva deliberazione n. 770 del 23.04.2013 la Regione è stata autorizzata a avanzare richiesta di stipula convenzione ex art.11 legge 68/99;
- che la Regione Puglia ha presentato domanda di convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99 in data 13.06.2013, documento che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione stessa;
- che il datore di lavoro è soggetto agli obblighi occupazionali il quanto appartenente alla fascia A di cui all'art.3, comma 1, legge 68/99;
- che la Commissione Provinciale per il Lavoro, nella seduta del 27.03.2014, ha espresso parere favorevole alla stipula della presente convenzione;
- che il datore di lavoro, alla data odierna, presenta la situazione dell'organico di seguito evidenziata:

Numero dipendenti a livello nazionale (base complessiva): 2647

Numero dipendenti a livello provinciale (base di computo): 1715

Quota di riserva a livello provinciale : 120

Numero disabili in organico a livello provinciale: 69

Numero scoperture disabili a livello provinciale: 48

da compensare parzialmente con l'eccedenza di n. 8 unità distribuite fra le province di Foggia (n. 3 unità), Taranto (n. 3 unità) e Lecce (n. 2 unità) (giusta richiesta di

autorizzazione alla compensazione territoriale del 16.04.2014 integrata con nota del 16.06.2014)

Numero lavoratori disabili da assumere: 40

- che il Servizio Provinciale, giusta disposizione della Commissione Provinciale del Lavoro, è autorizzato a stipulare convenzione ex art.11, legge 68/99 con il datore di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1) Le premesse della presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa.

Art. 2) Il datore di lavoro si impegna a seguire il programma di inserimento lavorativo di cui alla presente convenzione, rivolto all'occupazione di n. 40 soggetti disabili a parziale copertura della quota di riserva di cui alla legge n.68/99 relativa alla Provincia di Bari:

- n. 15 assunzioni a tempo indeterminato e pieno per la categoria B, posizione economica B1 entro un anno dalla data di stipula della convenzione;
- n. 15 assunzioni a tempo indeterminato e pieno per la categoria B, posizione economica B1 entro due anni dalla data di stipula della convenzione;
- n. 10 assunzioni a tempo indeterminato e pieno per la categoria B, posizione economica B1 entro tre anni dalla data di stipula della convenzione.

La residua quota di riserva pari a n. 8 unità verrà coperta da compensazione territoriale con l'eccedenza di n. 8 unità distribuite fra le province di Foggia (n. 3 unità), Taranto (n. 3 unità) e Lecce (n. 2 unità) (giusta richiesta di autorizzazione alla compensazione territoriale del 16.04.2014 integrata con nota del 16.06.2014)

Il datore di lavoro intende avvalersi, nel rispetto della Legge 68/99:

1. dell'utilizzo di periodi di prova più lunghi di quelli previsti dal contratto collettivo, fermo restando il limite massimo di durata di 6 mesi, esclusivamente nel caso in cui l'inserimento si renda particolarmente difficoltoso (in questo caso l'azienda, durante il periodo di prova ordinario stabilito nel contratto di categoria, segnalerà all'ufficio provinciale le difficoltà intervenute e, contestualmente, la proposta di ampliare il periodo di prova) a causa del grado e del tipo di disabilità (Conferenza Unificata 22.02.2001) e fermo restando che l'eventuale esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 11,2 legge 68/99).

Tutte le predette assunzioni dovranno effettuarsi previo esperimento delle preventive obbligatorie procedure di mobilità e all'esito delle stesse, nonché previo espletamento di idonea procedura di pubblico concorso/pubblica selezione riservato/a ai lavoratori disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della normativa vigente tenuti dall'Ufficio Collocamento Obbligatorio della Provincia di Bari; lo status di iscritto negli anzidetti elenchi dovrà essere accertato e documentato dal succitato Ufficio in riscontro alle dichiarazioni rese in autocertificazione dai candidati, pena l'esclusione di questi ultimi dalla procedura concorsuale. La procedura concorsuale sarà disciplinata dalla normativa vigente in materia.

Il datore di lavoro è tenuto a dare adeguata pubblicità – con le forme e nelle modalità previste dalla legge - alle procedure concorsuali mediante pubblicazione di appositi bandi contenenti, altresì, indicazioni in ordine al numero e alla qualità dei posti da coprire nonché in ordine alla tipologia delle funzioni da svolgere. Il datore di lavoro dovrà, altresì, trasmettere copia dei predetti bandi all'Ufficio Collocamento Obbligatorio.

Al termine della procedura concorsuale, il datore di lavoro – previa effettuazione delle verifiche della permanenza dello stato invalidante e delle condizioni di disabilità, nonché dell'accertamento delle condizioni di compatibilità allo svolgimento delle funzioni da parte del Comitato Tecnico ai sensi del D.P.C.M. del 13.01.2000 – provvederà all'assunzione ed all'inquadramento in ruolo dei lavoratori disabili dichiarati vincitori.

- Art. 3) Lo stato di attuazione del programma di inserimento lavorativo di cui all'art.2) della presente convenzione sarà monitorato dal Servizio Provinciale;
- Art. 4) In caso di eventuali difficoltà che possano far venire meno gli impegni programmati così da alterare il rispetto del programma di inserimento lavorativo secondo la scansione temporale così come definita all'art.2) della presente convenzione, il datore di lavoro ha la facoltà di proporre, prima della scadenza del termine originariamente pattuito, richiesta motivata di differimento della data riferita al suddetto programma. In ogni caso, la richiesta di differimento sarà ammessa solamente in casi di documentata e circostanziata eccezionalità;
- Art. 5) In caso di nuove sopravvenute esigenze organizzative e funzionali, il datore di lavoro ha facoltà di presentare motivata richiesta di modifica del programma di inserimento lavorativo inizialmente previsto;
- Art. 6) In caso di inottemperanza da parte del datore di lavoro all'obbligo di assunzione nei termini previsti all'art. 2 della presente convenzione, l'Ufficio provvederà a notificare la scopertura e ad avviare numericamente le relative unità lavorative previste;
- Art. 7) La presente convenzione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al completamento del programma di assunzione di cui al succitato art. 2.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Avv. Domenico GATTULLI

Firma per il datore di lavoro

PROVINCIA DI BARI
SERVIZIO POLITIGHE DEL LAVORO
Ufficio Collocamento Obbligatorio

Firma per il Servizio Provinciale

